



COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.79 DEL 05/08/2010

OGGETTO: ART.55/BIS, COMMA 4, DEL D.L.GSV. 30.03.2001, N.165. INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

L'anno **duemiladieci** il giorno **cinque** del mese di **AGOSTO** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.**avv.Pasquale Caroccia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	CAROC CIA PASQUALE	SINDACO	SI	
2	D'AMBROSIO ROBERTO	VICE SINDACO	SI	
3	PRINZO ANTONIO	ASSESSORE	SI	
4	D'AMBROSIO GABRIELLA	ASSESSORE		SI
5	TROTTA PASQUALE	ASSESSORE	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: **D'Ambrosio Gabriella**.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr.Antonio Martorano**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

premessi che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo V del CCNL 6 luglio 1995, recante "Norme disciplinari" profondamente modificato dal CCNL 22 gennaio 2004 e dal CCNL 11 aprile 2008;

Dato atto che l'informativa sul nuovo codice disciplinare, ai sensi dell'art.3- commi 10-11 del C.C.N.EE.LL. del 11/04/2008, è stata affissa all'albo pretorio del Comune con nota del Segretario Comunale e che il codice disciplinare trovasi affisso all'albo pretorio per tutto il periodo di vigenza;

Richiamato il D.lgs. 150/2009 che ha rivisto totalmente il sistema inerente il procedimento disciplinare con modifiche direttamente al D.lgs. 165/2001 negli articoli dal n. 55 al n. 56;

Visto l'articolo 55 bis così aggiornato, comma 4 e comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, ove è testualmente disposto:

*Art. 55-bis – Forme e termini del procedimento disciplinare
.....omissis.....*

Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo.

Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

Atteso che il Comune di Stio non ha nel proprio organico figure con qualifica dirigenziale e pertanto risultano applicabili le disposizioni di cui al succitato art.55-bis comma 3;

Visto l'art.55-sexies, comma 3, del D.lgs. 165 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150, il quale dispone:

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

Ritenuta pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art.55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;

Ritenuto che, in relazione all'assetto organizzativo di questa amministrazione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, possa opportunamente individuarsi nell'ufficio del Segretario comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, i CCNL 6 luglio 1995, 22 gennaio 2004 e 11 aprile 2008;

Visto l'art.48 comma 3 del TUEL 267/2000;

Visto che, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Unanime nel voto espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1) ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, l'ufficio per i procedimenti disciplinari è individuato, quale struttura monocratica, nell'ufficio del Segretario comunale;

2) di precisare che a detto ufficio sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 gennaio 2004 e dal CCNL 11 aprile 2008;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

^^*^*^*^*^*^*^*^*

Proposta di deliberazione: "ART. 55/BIS COMMA 4, D.LGS 165/2001. INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI".

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Stio, li 05.08.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.T. -dr. Antonio MARTORANO-

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(f.to avv.Pasquale Carocchia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Dr.Antonio Martorano)

-
- Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. 320 per quindici giorni consecutivi, a far data dal 10 AGO 2010 (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);
- Atto immediatamente eseguibile;
- E' stata trasmessa, con elenco n. 216P, in data 10 AGO 2010, ai capigruppo consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 10 AGO 2010



Il Responsabile di Segreteria

F.to Dr.Antonio Martorano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno ;

Dalla Residenza Municipale, li



Il Responsabile di Segreteria

f.to Dr. Antonio MARTORANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 10 AGO 2010



Il Responsabile di Segreteria

Dr. Antonio Martorano

